

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**del 16 dicembre 1980****che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi****(80/1267/CEE)**

II CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione,

L'allegato I della direttiva 70/156/CEE è modificato come segue:

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

1. Il punto 3.2.5 è sostituito da:

«3.2.5. Potenza netta massima: ... kW a ... giri/minuto (q').»

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

2. Il punto 3.2.6 è sostituito da:

«3.2.6. Coppia netta massima: ... Nm a ... giri/minuto (q').»

considerando che le disposizioni relative al consumo di carburante e alla potenza dei motori degli autoveicoli differiscono tra taluni Stati membri e altri; che pertanto ne risulta la necessità di adottare fin d'ora disposizioni comuni, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle disposizioni attualmente in vigore negli Stati membri;

3. Viene aggiunto il seguente punto:

«3.5. Consumo di carburante (q'')

3.5.1. Ciclo urbano: l/100 km

3.5.2. Velocità costante a 90 km/h:
..... l/100 km3.5.3. Velocità costante a 120 km/h:
..... l/100 km.»considerando che è opportuno che il controllo dell'osservanza di tali prescrizioni sia fatto nell'ambito della procedura di omologazione CEE di ciascun tipo di veicolo prevista dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 78/547/CEE ⁽⁴⁾; che è pertanto opportuno completare tale direttiva inserendo sia nell'allegato I (modello di scheda informativa) sia nell'allegato II (modello di scheda di omologazione CEE) le indicazioni necessarie a tal fine, fatti salvi altri adeguamenti di tale direttiva, in particolare quelli oggetto della proposta della Commissione del 5 gennaio 1977,

4. Tra le note (q) e (r), vengono inserite le note seguenti:

«(q') Determinata a norma della direttiva 80/1267/CEE del 16 dicembre 1980

(q'') Determinato a norma della direttiva 80/1267/CEE del 16 dicembre 1980.»

(1) GU n. C 118 del 16. 5. 1977, pag. 29.

(2) GU n. C 114 dell'11. 5. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(4) GU n. L 168 del 26. 6. 1978, pag. 39.

Articolo 2

L'allegato II della direttiva 70/156/CEE è modificato come segue:

1. Il punto 3.2.1 è sostituito da:
«3.2.1. Potenza netta massima e coppia netta massima DP — PV.»
2. Viene aggiunto il seguente punto:
«3.3. Consumo di carburante DP — PV.»

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1980.

Per il Consiglio
Il Presidente
Colette FLESCH